



Regione Puglia

4.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 388/A VI Legislatura

D.D.L. n.4 DEL 09/02/2000

"Interventi per la costituzione e il funzionamento
di Consorzi e Società Consortili di garanzia col-
lettiva fidi."

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA

AER/562/99/08003

**SCHEMA DI DISEGNO DI
LEGGE CONCERNENTE:**

**"INTERVENTI PER LA COSTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DI CONSORZI E
SOCIETA' CONSORTILI DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI"**



RELAZIONE

Lo sforzo finanziario finalizzato a ridurre i divari di sviluppo fra le diverse aree, specie in quelle che presentano condizioni strutturali ed infrastrutturali insufficienti, si scontra con un insieme di difficoltà (incapacità progettuale, ritardi amministrativi, insufficienza di risorse finanziarie da parte dei soggetti proponenti i progetti, ostacoli di diversa natura), le quali spesso concorrono a frenare le iniziative di innovazione e adeguamento strutturale.

L'insufficienza delle risorse finanziarie proprie da parte delle imprese agricole e le difficoltà incontrate dalle stesse per reperire tali risorse dal sistema creditizio, in molti casi vanificano la realizzazione di progetti interessanti mirati a migliorare l'efficienza delle strutture aziendali e delle strutture per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Infatti, le banche e gli altri istituti finanziari concedono crediti basandosi solo sulla possibilità da parte delle imprese agricole di offrire garanzie basate sul patrimonio fondiario e sul patrimonio dell'imprenditore e degli amministratori di società cooperative, senza utilizzare quindi criteri di valutazione basati sulla capacità del progetto di determinare incrementi di redditività e apporto di forza lavoro.

D'altra parte, per le banche, il settore del credito agrario è da sempre poco remunerativo, caratterizzato da un numero elevato di operazioni, spesso di importo limitato e richiedente specifiche figure professionali che comportano costi aggiuntivi, che non giustificerebbero ritorni economici.

A ciò aggiungasi che l'imprenditore agricolo o il responsabile legale di una società cooperativa che presenta un progetto per migliorare le condizioni strutturali e chiede una anticipazioni di fondi per avviare la realizzazione del progetto, viene obbligato dall'Ente pubblico a prestare una garanzia fideiussoria. La legge n.52 del 6 febbraio 1996, all'articolo 56, prescrive che gli anticipi a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi comunitari, sono erogati previo rilascio della garanzia fideiussoria. Questo adempimento risulta, in realtà, molto gravoso e, specie in questo ciclo di programmazione 1994-1999, ha frenato la tempestiva realizzazione di progetti di entità finanziaria limitata, rallentando la spesa (pubblica e provata) e concorrendo al non raggiungimento delle soglie minime annuali fissate.

Il ricorso alla costituzione agevolata di Consorzi fidi, rispondendo anche ad una precisa indicazione dell'Unione Europea, possono rappresentare uno strumento anche per gli operatori agricoli per l'accesso a fonti di finanziamento a condizioni più favorevoli.

L'articolo 1 del presente disegno di legge fissa le finalità che la Regione si propone di raggiungere concorrendo alla promozione e alla costituzione di consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi).

L'articolo 2 definisce i requisiti che devono soddisfare tali consorzi per ottenere il riconoscimento ai fini di una partecipazione pubblica al loro funzionamento.

L'articolo 3 fissa le modalità e le condizioni per la concessione di incentivi pubblici.


L'articolo 4 definisce la tipologia di agevolazioni regionali che potranno essere concesse ai Consorzi e alle imprese agricole, singole ed associate.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di attuazione e l'articolo 6 stabilisce i termini per il controllo sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie.




L'articolo 7 regola lo scioglimento dei Consorzi, mentre l'articolo 8 garantisce la trasparenza e la pubblicità degli atti e, infine, l'articolo 9 rinvia l'attuazione della legge all'ottenimento della decisione comunitaria di conformità della normativa agli orientamenti dell'Unione Europea.

Il Dirigente del Settore Agricoltura
(Dr. Matteo Antonicelli)



L'Assessore all'Agricoltura
(Manno De Cristofaro)



ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina la promozione e la costituzione, nel settore agricolo, di Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi).
2. I Confidi hanno come scopo sociale:
 - a) La prestazione di garanzie alle imprese agricole, singole ed associate, per facilitare l'accesso al credito;
 - b) La prestazione di servizi per il reperimento, l'utilizzo e la gestione delle risorse finanziarie.
3. La Regione Puglia concorre allo sviluppo dei Confidi di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 2
(Requisiti dei Confidi)

1. I Confidi, che perseguono le finalità di cui al precedente articolo 1, devono:
 - a) essere costituiti da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
 - b) avere base regionale o provinciale o interprovinciale;
 - c) avere natura giuridica di primo o di secondo grado;
 - d) essere regolati da uno statuto;
 - e) eleggere la sede operativa nel territorio della Regione Puglia;
 - f) perseguire fini di mutualità fra le imprese aderenti;
 - g) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
2. Ai Confidi possono aderire, quali soci sostenitori, amministrazioni pubbliche ed organismi associativi privati.
3. Lo statuto dei Confidi deve stabilire, fra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione deve essere composto, per almeno i due terzi, da imprese agricole.

MSP



ARTICOLO 3
(Intervento pubblico)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Giunta regionale:
 - a) può concedere contributi per la formazione o la integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati a prestare alle imprese agricole socie le garanzie per l'accesso al credito e al finanziamento da parte dei soggetti che esercitano l'attività creditizia e finanziaria ai sensi del Testo Unico 1 settembre 1993, n.385;
 - b) può concedere contributi per agevolare l'attività di assistenza e di consulenza tecnica e finanziaria a favore delle imprese associate.
 - c) Può concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dai Confidi, concessi alle imprese socie;

2. La gestione finanziaria delle operazioni di cui al precedente comma del presente articolo viene affidata, mediante convenzione, ai soggetti che esercitano l'attività creditizia ai sensi del Testo Unico 1 settembre 1993, n.385.


ARTICOLO 4
(Agevolazioni regionali)



1. Il contributo di cui al precedente articolo 3 – comma 1., lettera a) – è commisurato:
 - a) al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti dai soci effettivi e sostenitori;
 - b) all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento, garantite dai confidi, ed effettivamente definite e in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

2. Il contributo di cui al precedente articolo 3 – comma 1., lettera b) – è concesso sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale.

3. Il contributo di cui al precedente articolo 3 – comma 1., lettera c) – è concesso sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e non può essere superiore al trenta per cento delle spese ammissibili.




Dim

4. Il concorso pubblico della regione comporta:
- a) per il credito a breve termine, una durata massima di dodici mesi nel rispetto della normativa e degli orientamenti comunitari vigenti al momento della concessione;
 - b) per il credito a medio termine, una durata massima di cinque anni ed il rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni, delle esclusioni e dei divieti previsti dalla normativa comunitaria vigente al momento della concessione, che disciplina gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, singole ed associate.
5. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al precedente comma 5., determina:
- a) gli interventi ammissibili;
 - b) l'intensità massima dell'aiuto pubblico;
 - c) la durata del prestito nel rispetto del massimale previsto;
 - d) eventuali priorità territoriali e settoriali.
6. La garanzia prestata dai confidi, al netto delle spese sostenute dal beneficiario, deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve e medio termine.
7. In caso di garanzia concessa da un confidi, la garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia è applicata sulla quota di finanziamento non prevista dalla garanzia del confidi.

MFE

ARTICOLO 5
(Modalità di attuazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce:
- a) il numero minimo di produttori aderenti al Consorzio fidi;
 - b) la misura dei contributi regionali;
 - c) i criteri specifici per l'ammissibilità a contributo e le modalità di erogazione dei contributi medesimi;
 - d) i termini per la presentazione delle domande e le priorità per la loro valutazione;
 - e) i criteri ai quali i Confidi si devono attenere nell'individuazione dei beneficiari delle



operazioni agevolate, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).


ARTICOLO 6
(Controlli e sanzioni)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di controllo sui confidi che beneficiano degli aiuti regionali, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli, delle limitazioni, delle esclusioni e delle condizioni dettate dalla presente legge e dalle disposizioni comunitarie.
2. Le variazioni di statuto devono essere notificate immediatamente alla Giunta regionale per la verifica della permanenza dei requisiti previsti per la finanziabilità degli interventi.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:
 - a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
 - b) l'esclusione fino a cinque anni dell'accesso ai contributi pubblici.

MHP

ARTICOLO 7
(Scioglimento o liquidazione dei Confidi)

1. Nel caso di scioglimento o di liquidazione dei Confidi, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.
2. Eventuali finanziamenti regionali versati e non utilizzati devono essere restituiti alla Regione.



ARTICOLO 8
(Pubblicità degli atti regionali)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale previste dalla presente legge sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ARTICOLO 9
(Esame comunitario)

1. I contributi di cui alla presente legge possono esser erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea del regime di aiuti nella stessa previsti.
2. Gli importi dei contributi concessi in attuazione della presente legge non potranno in alcun caso eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti per il settore agricolo.

ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge mediante l'istituzione di capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati del necessario stanziamento, a partire dal bilancio relativo all'esercizio finanziario 2000, nel quale saranno previsti i capitoli di spesa di nuova istituzione.

MSP



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente:

D.D.L.: Interventi per la costituzione e il funzionamento di Consorzi e Società consortili di garanzia collettiva Fidi -

REFERATO TECNICO

(art. 20 L.R. 1777 modif. dalla L.R. 993)

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

La spesa, all'attualità, può essere solo stesa, in quanto è rapportata al numero di confidi che si costituiranno. Si stima, quindi, un importo di £. 10.000.000.000 su due capitoli di spesa da istituire.

Capitolo di Entrata: ↳ bilancio autonomo -

Capitolo di Spesa: u.l. di nuova istituzione a partire dal bilancio 2000 (*)

Spesa riferita al presente bilancio: 0

Spesa riferita ai bilanci futuri: 2000 - 2001 - 2002 £. 10 mil. anno.

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note: (*) Si fa presente che l'iniziativa è prevista in ambito POR; pertanto il finanziamento potrebbe essere operato anche con fondi UE e statali.

Dirigente Settore/Ufficio

[Firma]

Parere del Settore Ragioneria:



Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato A CONDIZIONE CHE TAVI COPERTURA FINANZIARIA NEL FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN CORSO DI ADOZIONE, RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2000.



Parere negativo per:

Il limite del bilancio di N. 9 pagine

IL COORDINATORE

dell'Ufficio Legislativo Giunta Region.
(Dr. Pasquale Pugliesi)

Dirigente Settore/Ufficio

[Firma]

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II e IV Commissione
Consiliare il 10.2.2000

